



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10940 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Teleorvieto Due, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

D.V.B.T. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alfredo Cirillo e Francesco Maria Rebaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

***per l'annullamento***

## RICORSO INTRODUTTIVO:

-del Decreto Direttoriale del 25.5.2023 con cui è stato approvato l'elenco degli indennizzi spettanti, delle integrazioni o decurtazioni ad importi già riconosciuti secondo le modalità previste dall'art. 3 del Decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20.1.2021 agli operatori di rete titolari di diritti d'uso che, ai sensi del DM 19.6.2019 e smi (cd. Road Map), hanno dismesso nelle relative aree tecniche le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio, segnatamente nelle parti in cui con tale provvedimento è stato riconosciuto a DVBT S.r.l. l'indennizzo per il rilascio del CH 45 in provincia di Perugia in relazione all'emittente Teleorvieto 2 e, per l'effetto, è stato ricalcolato *in pejus* l'indennizzo dell'Associazione Teleorvieto Due già riconosciuto con provvedimento del 19.10.2022;

- nonché di tutti gli altri atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti, connessi e/o consequenziali;

RICORSO INCIDENTALI presentato da D.V.B.T. S.r.l.:

del decreto direttoriale in data 25 maggio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy -

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

(DGSCERP), nella parte in cui il medesimo importo di € 36.647,00 non è riconosciuto alla

D.V.B.T. S.r.l. a titolo di onere aggiuntivo a carico della procedura ai sensi dell'art. 3, comma 1,

del decreto interministeriale MISE-MEF del 27 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto;

nonché, in via ulteriormente graduata, per la condanna

dell'Amministrazione in epigrafe al risarcimento di tutti i danni patiti dalla D.V.B.T. S.r.l. in ragione della condotta colposa della stessa e dell'ingiusta privazione dell'indennizzo riconosciute;

**MOTIVI AGGIUNTI PINCIPALI:**

per l'annullamento,

- del Decreto Direttoriale del 25.5.2023 con cui è stato approvato l'elenco degli indennizzi spettanti, delle integrazioni o decurtazioni ad importi già riconosciuti secondo le modalità previste dall'art. 3 del Decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20.1.2021 agli operatori di rete titolari di diritti d'uso che, ai sensi del DM 19.6.2019 e smi (cd. Road Map), hanno dismesso nelle relative aree tecniche le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio, segnatamente nelle parti in cui con tale provvedimento è stato riconosciuto a DVBT srl l'indennizzo per il rilascio del CH 45 in provincia di Perugia in relazione all'emittente Teleorvieto 2, e per l'effetto è stato ricalcolato in pejus l'indennizzo dell'Associazione Teleorvieto Due già riconosciuto con provvedimento del 19.10.2022 ;

- del Decreto direttoriale del 20.11.2023, con cui con cui è stato approvato l'elenco dell'ulteriore quota di indennizzo spettante agli operatori di rete locale titolari di diritti d'uso che, ai sensi del DM 19.6.2019 e smi (cd. Road Map), hanno dismesso nelle relative aree tecniche le frequenze oggetto di rilascio obbligatorio, segnatamente nelle parti in cui con tale provvedimento è stato riconosciuto a DVBT S.r.l. l' ulteriore quota di indennizzo per il rilascio di n.6 impianti sulla frequenza CH 45 in provincia di Perugia;

- nonché di tutti gli altri atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in

Italy;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero resistente avanzata con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti;

Ritenuto, in accoglimento della predetta istanza, – pur riservata alla sede di merito il vaglio sulla corretta instaurazione del contraddittorio – di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Ditte ammesse al contributo di cui trattasi risultanti nella graduatoria definitiva qui impugnata;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i suddetti controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo economico), dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte

ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza - il testo integrale degli stessi ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria

della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione;
- conferma la già fissata udienza pubblica del 24 settembre 2024.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 28 maggio 2024.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

IL SEGRETARIO